TRIBUNALE DI TERAMO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 498/2019 r.g.v.g. avente ad oggetto ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 per la liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento proposto da [redacted]

OSSERVA E RILEVA

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/12, la liquidazione di tutti i suoi beni.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/12 atteso che il ricorrente risulta risiedere all'interno del circondario del medesimo Tribunale, in [redacted] n. [redacted].

La proposta è ammissibile in quanto soddisfa i presupposti di cui agli artt. 14 ter e 7 co. 2, lettere a) e b) della l. n. 3/12 nonché i requisiti di cui all'art. 14 ter co. 5 della medesima legge.

Ed invero, risulta cancellata in data 15/09/2016 la ditta individuale in precedente titolarità del ricorrente "[redacted]" e non risulta dalla documentazione in atti che vi sia stata continuazione della attività da parte del titolare ai fini del secondo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012.

Non risulta inoltre che il debitore abbia fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sussistono altresì i requisiti di ammissibilità della domanda di cui all'art. 14 ter co. 5 l. n. 3/2012 atteso che la documentazione allegata al ricorso consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Risultano depositati altresì i documenti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 l. n. 3/12, così come prescritto dall'art. 14 ter co. 2 della medesima legge.

Dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter co. 3 l. n. 3/2012 e dalla ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente non emergono, inoltre, elementi che consentono di ritenere che lo stesso abbia posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data del deposito della domanda di liquidazione.

Dalla medesima documentazione emergono, per contro, elementi che consentono di fondatamente ritenere che il suo stato di sovraindebitamento sia causalmente ascrivibile ad esperienze lavorative temporanee ed, in parte, dal non felice esito, nonché, successivamente, al mancato decollo della impresa individuale di confezioni ed accessori di abbigliamento costituita nel 2009 e cancellata in data 15/09/2016. Dalla stessa documentazione emerge altresì come egli si sia impegnato a svolgere attività lavorativa in modo continuativo fin dal 1995, facendo fronte alle spese per il mantenimento del proprio nucleo familiare, costituito dalla moglie e da tre figli, dei quali è altresì documentato

Firmato Da: D'IGNAZIO NINETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 517086c336201fdf5191d91f00cde17

(quanto alla moglie e a due figli allo stato percettori di reddito), anche l'impegno a contribuire, nonostante la giovane età (27 e 29 anni), mediante le rispettive attività lavorative subordinate, a sostenere le spese dell'intero nucleo familiare.

Non risultano posti in essere dal ricorrente atti di disposizione del patrimonio dell'ultimo quinquennio.

Tenuto conto dei rilievi appena svolti, pertanto, non può neppure essere negativamente valutato l'ulteriore profilo della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Nel rappresentare di non essere titolare di beni immobili e mobili registrati e di essere allo stato dipendente con contratto full-time di una società di manifatture fonte di una retribuzione netta mensile pari a circa euro 1.200,00, il ricorrente ha proposto il parziale soddisfacimento del ceto creditorio offrendo in pagamento, a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 106.288,49, di cui euro 6.000,00 per spese prededucibili, 48 rate mensili di importo pari ad euro 471,25 circa, al fine dell'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili, nonché il soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari in ragione dell'11,35% circa (e del 3% del valore nominale di ciascun credito per il complessivo importo di euro 22.620,00) attingendo alla sua retribuzione mensile e al TFR maturato fino alla data del licenziamento per cessazione della attività da parte della ditta [redacted], suo precedente datore di lavoro, pari ad euro 1.825,43, per un attivo complessivamente pari ad euro 24.445,43.

Deve in particolare ritenersi nel merito ammissibile la domanda così come formulata dal ricorrente nella parte in cui ha ad oggetto, quale componente del patrimonio da liquidare, il diritto di credito relativo al tfr già maturato, che costituisce un bene ai sensi dell'art. 810 c.c. e che come tale legittima il suo titolare a proporre la procedura di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 una volta che sia sorto, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 3894 del 18/02/2010), circostanza che ricorre nel caso in esame essendo già cessato il rapporto di lavoro in essere tra il ricorrente e la ditta [redacted].

E' parimenti ammissibile la offerta di pagamento mediante entrate future rinvenienti dalla retribuzione mensile del ricorrente, considerato che i redditi futuri possono formare oggetto delle procedure di liquidazione in quanto beni rientranti nel disposto di cui all'art. 810 c.c..

Deve a tale riguardo osservarsi che la procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012 è strutturata sul modello del fallimento, di cui mutua la struttura procedimentale e la *ratio*, con la conseguenza che, poiché il fallimento, ivi compreso il fallimento richiesto in proprio dall'imprenditore, non è in astratto precluso dall'assenza di beni liquidabili in capo al fallito, deve ritenersi ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l.n. 3/2012 anche laddove il sovraindebitato sia titolare di soli crediti.

Non preclude il positivo riscontro della domanda, inoltre, il disposto di cui all'art. 14 ter co. 6, lett. b) l. n. 3/2012 atteso che le spese per il mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare costituito dalla moglie e da tre figli, complessivamente pari ad euro 3.610,67 mensili, sono parzialmente sostenute, oltre che dal ricorrente nella misura di euro 728,75, anche dalla coniuge e dai due figli percettori di reddito, i quali risultano essere a conoscenza della presente procedura avendo espressamente autorizzato il trattamento dei rispettivi dati personali.

Vanno esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/12, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ed, in particolare, nel caso di specie, la somma di euro 292,46 giacente sulla carta prepagata POSTE PAY EVOLUTION n. [redacted] tratta su Poste Italiane spa, filiale di Giulianova Paese

Firmato Da: D'IGNAZIO NINETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 517086c336201ffdf5191d91f00cde17

(TE) e la somma di euro 728,75 mensili rinveniente dalla retribuzione del ricorrente in quanto necessarie al mantenimento dello stesso ricorrente e della sua famiglia.

Alla luce dei rilievi sopra svolti e tenuto conto del generale *favor debitoris* sotteso alla legge n. 3/12, deve ritenersi che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/12.

P.Q.M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di [redacted] (C.F. [redacted] come dallo stesso indicati nel piano depositato in data 28/02/2020;

2. NOMINA quale liquidatore dei beni la dott.ssa GRAZIA CISTOLA;

3. DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. DISPONE la pubblicazione della domanda e del presente decreto, a cura del liquidatore, sul sito procedure.it;

5. ESTROMETTE dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b l. n. 3/2012, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ed, in particolare, la somma di euro 292,46 giacente sulla carta prepagata POSTE PAY EVOLUTION n. [redacted] tratta su Poste Italiane spa, filiale di Giulianova Paese (TE) e la somma di euro 728,75 mensili rinveniente dalla retribuzione mensile del ricorrente;

6. ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ed in particolare, ordina alla ditta [redacted] di versare in favore della procedura la somma di euro 1.825,43 maturata dal debitore a titolo di TFR. Il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore a norma dell'art. 14 quinquies co. 2, lett. e) l. n. 3/2012.

I termini connessi alla esecuzione del presente procedimento sono sospesi ai sensi dell'art. 83 co. 2 d.l.n. 18/2020.

Le attività del liquidatore dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti su tutto il territorio nazionale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore, il quale provvederà ad effettuare le comunicazioni ai creditori.

Così deciso in Teramo il 06/04/2020

IL GIUDICE

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Visto il provvedimento del Giudice Delegato dott.ssa Ninetta D'Ignazio del 14/04/2020 laddove si dispone che la locuzione "a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 106.288,43" debba intendersi "a fronte di un passivo complessivamente pari ad euro 246.703,23".

15 [illegible]

Assistente Giudiziario
Dott.ssa Katia Di Egidio

Firmato Da: D'IGNAZIO NINETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 517086c336201ffdf5191d91f00cde17